

61/91

**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
L.R. N° 22/1986**

**ART. 1  
FINALITA'**

Finalità primaria, da perseguire nella concretizzazione delle prestazioni socio-assistenziali, sarà quella di contribuire a ridurre e prevenire gli ostacoli che, a livelli diversi, individuale, familiare, sociale, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana. Si tenterà di raggiungere tali obiettivi anche tramite la integrazione sia con le attività socio-sanitarie della U.S.L. sia con tutte le altre iniziative sorte nel campo della scuola, del tempo libero sia con le attività del volontariato. Mira anche a garantire a tutti i cittadini, in stato di bisogno, adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, erogazioni economiche e accesso ai servizi, capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possano sfociare in esiti emarginanti o segreganti.

**ART. 2  
I SOGGETTI DESTINATARI DEI SERVIZI**

Tutte le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le località di cui al presente regolamento, sono rivolti ai cittadini, singoli o nuclei familiari, residenti nel territorio comunale e che si trovino in particolari condizioni o stati di bisogno economico o sociale, sulla base della relazione del servizio sociale. I servizi si intendono aperti a tutti i cittadini e non solo a quelli in stato di bisogno dal punto di vista economico. Tuttavia, in relazione alla diversa tipologia di servizi, per l'accesso ai servizi, è richiesto il concorso al costo secondo procedure che verranno specificatamente definite di volta in volta con apposito provvedimento della Giunta Municipale. Per i cittadini non residenti e gli stranieri non residenti si provvederà in base al bisogno e con prestazioni di carattere urgente, avuto anche particolare riguardo alle loro condizioni igienico-sanitarie.

**ART. 3  
MODALITA' DI ACCESSO**

Potranno accedere ai servizi tutti i cittadini previa richiesta all'Amministrazione Comunale, che sulla scorta delle documentazioni di rito e delle relazioni del servizio sociale, provvederà di volta in volta all'intervento adeguato ai bisogni di ogni singolo cittadino. L'eventuale partecipazione ai costi, in relazione alla diversa tipologia dei servizi, sarà definita con apposito provvedimento.

**ART. 4  
STRUTTURA DI BASE**

La struttura di base è costituita dall'Ufficio di servizio sociale, riorganizzato nel settore servizi sociali già esistente come da Deliberazione Consiliare n° del e si pone quale attività di informazione costante per l'Amministrazione Comunale nonché di indagini e di documentazione per i servizi assistenziali. Tale struttura di base si avvale dell'opera del segretariato sociale e del servizio sociale professionale quando questo sarà istituito.

Gradualmente tali servizi saranno destinati alle strutture decentrate nei quartieri per un più facile accesso dell'utenza. L'ufficio di servizio sociale, comprende:

- a) il segretariato sociale, che opera a livello territoriale dell'intera cittadina riberese;
- b) e comprenderà il servizio sociale professionale, che opererà a livello centrale nell'ambito del Settore Servizi Sociali.

I loro compiti e le loro funzioni sono quelli stabiliti dalla legge 22/86 e dai decreti presidenziali in materia.

#### ART. 5 MODALITA' DI INTERVENTO E SERVIZI

Le modalità di intervento assistenziale nei confronti della popolazione è data dal sottoriportato quadro prospettico:

- A) Assistenza economica - in favore di residenti
  - di non residenti, in via eccezionale
  - a carattere straordinario
  - a carattere continuativo
  - a carattere temporaneo
  - a famiglie di detenuti e di vittime del delitto
  - cost. penitenziaria
- B) Assistenza domiciliare - anziani - minori
  - famiglie - handicappati
- C) Strutture aperte - centri diurni di assistenza e di incontro per i minori, inabili e anziani
  - centri di accoglienza per i cittadini in difficoltà
  - soggiorni di vacanza per minori anziani e portatori di handicaps
- D) strutture residenziali - comunità alloggio
  - case albergo
  - case protette
  - comunità di tipo familiare
- E) interventi in favore delle famiglie e dei minori.

#### ASSISTENZA ECONOMICA

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di

disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali. L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria.

Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile tenuto conto delle risorse di cui dispone la persona o il nucleo familiare che fa la domanda.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno nel Comune sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale (valore della pensione sociale);
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) la proprietà di beni immobili tenuto conto della loro commerciabilità.

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a tre mesi ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune.

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente.

L'assistenza economica a famiglie di detenuti e di vittime del delitto è rivolta ai nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio componente specie se capofamiglia.

Detta assistenza può essere erogata seguendo le norme esplicitate nell'articolato dell'assistenza economica continuativa.

L'assistenza post-penitenziaria ha come obiettivo primario il recupero ed il reinserimento nella vita sociale di minori ed adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Detta assistenza va erogata seguendo le norme esplicitate nell'articolato dell'assistenza economica in forma temporanea.

L'assistenza economica pertanto sarà disposta con erogazione in denaro a cittadini in stato di disagio economico, commisurate alle esigenze reali, rispondenti e adeguate alle necessità e dovrà tendere al superamento delle situazioni determinanti il disagio. L'assistenza economica potrà essere erogata a cittadini residenti come sopra specificato. Solo in casi di comprovata necessità potrà essere erogata, una tantum, a non residenti. L'assistenza economica è uno dei mezzi operativi mediante il

Quale l'ufficio di servizio sociale accerta situazioni di disagio e in casi urgenti e straordinari propone l'immediato intervento e l'entità del contributo, a cui seguirà la fase attuativa di intervento amministrativo a gravare sui fondi del bilancio come stabilito con apposito atto deliberativo. Per quanto attiene alla assistenza economica erogata sia in forma continuativa che in forma temporanea si procederà di volta in volta sulla base delle istanze e della documentazione di rito, alla erogazione dei contributi e mediante la Giunta Municipale. Per le valutazioni relative si terrà conto delle situazioni socio-economiche ed ambientali evidenziata nella scorta della definizione del minimo vitale di cui al D.P.R.S. 28.03.1987. Le funzioni di accertamento e le relative valutazioni spettano all'assistente sociale il quale terrà conto delle situazioni socio-economiche ed ambientali dell'istante, mentre spetta all'Ufficio del servizio sociale proporre alla G.M. la erogazione del contributo sulla scorta dell'accertamento effettuato dall'Assistente Sociale. Si dovrà tendere, comunque, al superamento delle situazioni di bisogno individuando, ove possibile, sbocchi diversi di servizi. Qualora il richiedente rifiuti, senza giustificato motivo, eventuale offerta di lavoro non può avere concesso alcun contributo assistenziale.

#### ASSISTENZA DOMICILIARE

La definizione che più sinteticamente affiora per il servizio assistenziale domiciliare è la seguente: "serie di prestazioni domiciliari sociali assistenziali, infermieristiche e mediche effettuate presso il domicilio dell'utente che può essere individuato in anziani, ammalati, minori, handicappati e ogni altro soggetto in difficoltà e in situazioni di disagio".

E' da privilegiare la gestione coordinata dei servizi tra Amministrazione comunale e Unità Sanitaria Locale per la piena attuazione di tali prestazioni. Vi è da ricordare che per fasce di utenze l'Amministrazione Comunale, ove non già fornita di appositi regolamenti, provvederà con successivi atti. L'articolazione dei servizi può essere così semplificata in rapporto alle esigenze degli utenti ed alle risorse disponibili:

- disbrigo delle faccende domestiche;
- preparazione e fornitura dei pasti caldi;
- lavori di bucato e risarcitura;
- raccolta e riconsegna biancheria;
- acquisto di alimenti o altri generi;
- espletamento di eventuali pratiche;
- sostegno psicologico;
- prelievi per analisi cliniche;
- assistenza medico-infermieristica;
- riabilitazione fisio-otoria.

La natura e le finalità del servizio implica che sia collocato ad un livello il più possibile capillarizzato comprendendo tutte le situazioni di disagio a livello di territorio.

Si richiama il regolamento comunale per il servizio domiciliare agli anziani adottato dall'Amministrazione Comunale

con atto n°106 del 31.03.1987.

### STRUTTURE APERTE

Le strutture aperte in favore di minori, inabili, handicappati ed anziani, sono definite strutture territoriali articolate e flessibili atte ad accogliere utenti necessitanti di processi di socializzazione. Le attività di carattere culturale-ricreativo avranno quale finalità, la crescita sociale e umana di tutti i partecipanti.

Tra di essi si annoverano:

- a) Centri diurni di assistenza e di incontro;
- b) soggiorni di vacanza;
- c) Centri di accoglienza diurni;
- d) Attività lavorative per anziani e portatori di handicap;

Per ognuno di essi, ove non già esistenti, si accompagnerà con regolamento interno che preveda la gestione degli stessi, nonché la loro istituzione. Tali servizi organizzati per fasce di età, aperti a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dovrà privilegiare la funzione educativa, culturale e di socializzazione.

Il servizio sociale comunale curerà e programmerà con i servizi di base e quelli esistenti nel territorio l'inserimento di minori per la prevenzione delle forme di disadattamento. Le iniziative all'interno dei centri possono essere:

- cineforum;
- conferenze, dibattiti;
- attività manuali ed artigianali;
- attività musicali;
- attività di carattere filatelico;
- programmazione di visite guidate;
- organizzazione di gite;
- attività sportive;
- attività di manipolazione.

### STRUTTURE RESIDENZIALI

Tra le strutture residenziali si elencano:

- case albergo per minori, inabili ed anziani;
- comunità alloggio per portatori di handicap;
- centri di accoglienza per ragazze madri e/o residenziali temporanee;
- comunità di tipo familiare.

Tali strutture sono destinate ad accogliere piccoli nuclei di persone che per motivazioni di carattere economico, familiare, alloggiativo, non hanno la possibilità di rimanere nel proprio domicilio.

Tali strutture potranno avere sia funzioni di pronto intervento, ponendosi come soluzioni alternative al ricovero, sia caratte e temporanee che prolungate.

La richiesta di inserimento in tali strutture, motivate da un qualunque disagio non necessariamente economico, sarà suffragata dalla valutazione del servizio sociale comunale che provvederà all'inserimento del richiedente nella forma più

ottimale, quale risposta ai vari bisogni.

## PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DELLA FAMIGLIA AFFIDAMENTO FAMILIARE E SOSTEGNO ECONOMICO AGLI AFFIDATARI

Sono prestazioni sostitutive della famiglia gli affidamenti presso famiglie o persone o comunità di tipo familiare.

L'affidamento familiare quale forma di prestazione assistenziale viene attivata in favore di minori in stato di difficoltà psicologica, morale ed ambientale ovvero temporaneamente privi di adeguata assistenza familiare.

La disciplina viene regolata dalla Legge 184/1983 e successive modifiche e per il suo approfondimento si rimanda al regolamento di servizio che viene adottato con altro atto deliberativo del Consiglio Comunale.

## PRESTAZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI

Sono da attivare prestazioni di carattere assistenziale in favore di gestanti, ragazze madri, per nuclei familiari in difficoltà e minori al fine di prevenire stati di disadattamento sociale.

Le prestazioni, a cominciare dai minori in difficoltà con la scuola per la verifica delle frequenze regolari o delle eventuali inadempienze, dovranno verificare l'insorgere delle prime forme di disadattamento scolastico e della integrazione di soggetti portatori di handicap con il contesto scolastico.

Programmazione e coordinamento delle attività scolastiche, con le attività integrative socio-scolastiche, delle attività del tempo libero, dello sport, delle attività per la formazione professionale e l'inserimento lavorativo.

Prestazioni per la prevenzione, la vigilanza, l'accertamento del disadattamento sociale, come regolarizzato dalla L. n° 184 del 04.08.1983 e successive modifiche.

Prestazioni in favore delle ragazze madri, del tipo di assistenza domiciliare, economica e ogni altra attività assistenziale atta alla integrazione sociale delle persone in difficoltà.

Prestazioni in favore delle famiglie, con interventi sulle abitazioni per il miglioramento delle situazioni igienico ambientali, o anche con forme di collaborazione domestiche per casi eccezionali che impediscono la vita normale del nucleo familiare per prevenire situazioni di istituzionalizzazione di minori e altri membri.

## ART. 6 MEZZI OPERATIVI

Le prestazioni e la rete dei servizi sopra elencate

presuppongono delle unità lavorative per ogni organizzazione e strutture operative, coordinata dal settore di servizio sociale che avrà come unità di base l'ufficio di servizio sociale. Si è già provveduto alla costituzione dell'Ufficio di solidarietà sociale con atto deliberativo del Consiglio Comunale n° 250 del 30.12.1990.

In mancanza del personale di ruolo, è opportuno procedere mediante opportuni convenzionamenti con professionisti esperti e/o con idonee cooperative di servizio sociale. Tale macro operativo sarà seguito anche per ogni singola attività e struttura e si procederà alla fissazione di criteri e delle figure professionali necessarie sulla scorta degli standard funzionali, previsti dal decreto presidenziale 29.06.1988 e all'atto della istituzione di ogni singolo servizio. L'opportunità di utilizzo di convenzioni con cooperative di servizio sociale iscritte all'apposito albo regionale previsto dalla Legge Regionale n° 22/86 art. 26 e del decreto 29.03.1989, viene dettata dalla necessità di attivare i servizi dell'area assistenziale e nelle gradualità e priorità che l'Amministrazione Comunale darà ai servizi. Non ultima la considerazione di non sovraccaricare l'Ente per la notevole mole di lavoro organizzativo per il funzionamento dei servizi e la gestione del relativo personale. La concessione delle convenzioni a cooperative rende agili le strutture nella organizzazione dei servizi sia per quanto attiene al rapporto con gli utenti che al bacino di utenza.

Le convenzioni dovranno prevedere il tipo, l'ampiezza e la natura delle prestazioni da erogare; l'utenza cui devono essere dirette, i costi unitari per i servizi resi ed i limiti minimi e massimi di erogazione dei medesimi, nonché la professionalità necessaria ed atta a svolgere le prestazioni richieste. Nell'ottica del buon andamento dei servizi si potranno stipulare consulenze, tramite la Giunta Municipale, con dei professionisti esperti per la risoluzione di problematiche particolari insorgenti nella pratica di servizi.

Azioni di coordinamento e collaborazione verranno promosse con associazioni, cooperative e privati, che su base volontaristica, si offriranno a che tutti gli interventi assistenziali sviluppati attorno alle varie categorie di assistiti, nelle mille forme in cui il bisogno economico e non economico si presenta, gerarchisca e sviluppi una nuova politica di solidarietà sociale tra tutti i cittadini, per un miglioramento della qualità della vita. Si rimanda comunque agli appositi eventuali regolamenti già adottati o, eventualmente, da adottare.

#### ART. 7 INTERVENTI COORDINATI ED INTEGRATI

Il Comune e l'ufficio di Direzione dell'U.S.L., a tal fine programmeranno gli interventi di propria competenza onde garantire le reciproche prestazioni integrative, a tutte quelle iniziative, che risultano in connessione con il settore socio/assistenziale e sanitario. Tali rapporti organici verranno gestiti da un Comitato di coordinamento costituito dai Sindaci

facenti parte dell'associazione costitutiva dell'U.S.L. o da loro delegati. Il comitato si riunirà almeno due volte all'anno su convocazione del Sindaco sede dell'U.S.L. o in seduta straordinaria ogni qualvolta risulti necessario, le sedute verranno regolarmente verbalizzate, a cui seguiranno le deliberazioni formali degli Enti interessati. Si rinviano al piano triennale dei servizi le modalità con cui verranno ripartiti i fondi come disposto dal coordinato degli artt. 15 e 17 della L.R. n° 22/86. Si avvieranno comunque le riunioni operative per la programmazione degli interventi coordinati nella scuola, al tempo libero, lo sport e in favore degli anziani, handicappati e ammalati in genere.

#### ART. 8 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRIVATI

Per le funzioni di assistenza di cui alla L.R. n° 22/86, i privati che gestiscono strutture diurne o residenziali, all'infuori di convenzioni e di rapporti con Enti Locali sono tenuti ad iscriversi in appositi albi comunali.

La vigilanza su detti organismi è esercitata dal Comune che si avvale della Unità Sanitaria Locale.

All'inizio di ogni anno si comunicheranno all'Assessorato Regionale Enti Locali, i provvedimenti di iscrizione o cancellazione intervenuti durante l'anno.

#### ART. 9

Per quanto non qui espressamente rilevato e per ogni e qualsiasi altro approfondimento, si rimanda allo schema di regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio/assistenziali di cui al D.P.R.S. 28 maggio 1987 e con espresso richiamo alla L.R. n° 22/86, al D.A.EE.LL. n° 76 dell'11.03.1987, al D.A.EE.LL. NA 137 del 14.04.1988 e al D.P.R.S. del 29.06.1988.